



COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 7
Del 11/07/2017

OGGETTO:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DI SPETTACOLI PUBBLICI COME SPECIFICATO NEL SUCCESSIVO DISPOSTO

IL VICESINDACO
ROCCA ALBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze disciplinanti la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche:

- prot. 5869 del 20.07.2005,
- prot. 6241 del 22 agosto 2009;

CONSIDERATO che nel periodo estivo il Comune di Loiano è interessato da numerose manifestazioni, pubblici trattenimenti che richiamano un forte afflusso di pubblico in zona residenziale, all'interno di un contesto urbanistico molto sensibile e delicato tale da dover essere tutelato ai fini della civile convivenza e del rispetto della sicurezza pubblica e dello stesso ordine pubblico;

DATO ATTO che nonostante l'opera di controllo e contrasto svolta dagli Organi di Vigilanza, occorre garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica ed il civile e sereno svolgimento degli spettacoli, prevenendo ogni possibile forma di pericolo dovuta ad oggetti quali i contenitori in vetro che possono rivelarsi per la loro natura potenzialmente pericolosi;

CONSIDERATO che eventuali abbandoni di bottiglie di vetro o contenitori simili, in luogo pubblico o aperto al pubblico, creerebbero una situazione di grave degrado per il decoro urbano, oltre a costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la civile convivenza;

DATO ATTO della necessità di intervenire, prima dell'insorgenza di fenomeni di disordine e di degrado urbano ed ambientale, rischiosi per la sicurezza ed incolumità pubblica, causati dall'uso improprio di bottiglie o di contenitori in vetro che possono essere trasformati in oggetti atti ad offendere;

CONSIDERATO che i fenomeni sopra descritti sono causa di gravi danni al decoro urbano, provocandone di conseguenza degrado ambientale e problematiche legate alla tutela dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza urbana;

DATO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire condizioni generali di sicurezza sia ai cittadini residenti che ai numerosi frequentatori degli eventi che si svolgono sul territorio, attraverso azioni che sviluppino l'educazione a comportamenti consapevoli;

RITENUTO pertanto, per le premesse di cui sopra, di adottare un provvedimento al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo che sia fatto divieto assoluto di somministrazione, introduzione e consumo

sul posto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato dal D.L. n. 14 del 20/02/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge 18 Aprile 2017 n. 48;

VISTO l'art. 6 c. 2 e 3 del D.L. n.117 del 03.08.2007 convertito in Legge n.160 del 02.10.2007 (Disposizioni statali sulla vendita e somministrazione di alcolici);

VISTO il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione", con il quale viene disciplinato l'ambito di applicazione di tale potere del Sindaco, dando facoltà allo stesso di intervenire sia per contrastare, che per prevenire le situazioni di degrado, le situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, oltre alle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, nonché i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericolo l'accesso ad essi;

VISTA la circolare Ministero Interno Dipartimento di PS n. 555/OP/0001991/2017/1 inerente le misure di sicurezza da adottare nell'ambito del governo e della gestione delle pubbliche manifestazioni;

INFORMATO il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

1) il divieto assoluto di somministrazione, introduzione e consumo sul posto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico;

2) è vietato altresì, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'abbandono di bottiglie o contenitori di vetro e simili, al fine di evitare situazioni di degrado al decoro urbano, ambientale ed igiene pubblica, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato;

3) sono escluse da tale divieto, la somministrazione con servizio al tavolo o al banco, negli spazi appositamente organizzati per tale attività di somministrazione. Restano salve le disposizioni di cui al D.L. n. 117/2007 convertito in L. 160/2007 (Divieti e violazioni relative alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche imposti dalle norme statali);

4) le violazioni alle disposizioni contenute ai punti 1) e 2) della presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, così come definite dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.